



45264-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni DIOTALLEVI	Presidente
Dott. Luciano IMPERIALI	Consigliere
Dott. Giovanna VERGA	Consigliere
Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI	Rel. Consigliere
Dott. Giuseppe SGADARI	Consigliere

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 10.11.2022

SENTENZA  
N. SEZ. 2451

REGISTRO GENERALE  
N. 15492/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE DI APPELLO DI LECCE -  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;  
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa in data 25 ottobre 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per quanto qui rileva, confermava la decisione con la quale il Tribunale di Taranto, ad esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto e colpevoli del reato di concorso in estorsione continuata in danno di e li

aveva condannati alle pene ritenute di giustizia e al risarcimento del danno, quantificato in 10.000 euro per ciascun imputato, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.

2. Hanno proposto ricorso \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza.

Con unico motivo \_\_\_\_\_ ha censurato la sentenza per mancanza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso presentato nell'interesse di \_\_\_\_\_ è articolato in quattro motivi.

3.1. Contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di estorsione, affermata su una "errata valutazione dei fatti oggetto di accertamento e su una inesatta interpretazione e conseguente applicazione delle norme vigenti in materia".

Ripercorsa la genesi del procedimento penale (la persona offesa, in occasione di un incendio colposo divampato nella propria abitazione, riferì ai Carabinieri di continue pressioni di giovani del luogo che lo avevano preso di mira), la difesa ha censurato la motivazione in ordine ai tre profili già evidenziati nell'atto di appello: la ritenuta capacità a testimoniare della persona offesa, invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa e affetto da disturbi psichici; la considerazione dell'attendibilità dei riconoscimenti fotografici dalla stessa effettuati, inficiati da vari *errores in procedendo*; la valutazione delle dichiarazioni rese da \_\_\_\_\_, sia nella fase delle indagini che in contraddittorio avanti il G.u.p., dalle quali era emerso che \_\_\_\_\_ non aveva mai proferito minacce o esercitato violenza nei suoi confronti, difettando dunque gli elementi strutturali tipici della fattispecie contestata, non ricavabili neppure dalle sommarie informazioni assunte dai vicini di casa della vittima, erroneamente considerate dalla Corte territoriale quali riscontri estrinseci.

In sostanza \_\_\_\_\_ è stato ritenuto responsabile della estorsione in ragione non tanto della propria condotta atomisticamente considerata quanto perché essa, unitamente alle altre, ha dato origine a una condotta unitaria tale da integrare il delitto contestato.

3.2. Violazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti del fatto commesso con violenza o minaccia da più persone riunite in un luogo di privata dimora.

Dalle dichiarazioni della persona offesa risulta che \_\_\_\_\_ si recava dalla stessa da solo ovvero in compagnia di soggetti non meglio identificati,

rimanendo però incerta e non adeguatamente provata tale ultima circostanza, e comunque mai all'interno dell'abitazione.

3.3. Violazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, considerato che l'imputato si sarebbe limitato a richiedere a la somma di cinque euro nelle poche occasioni in cui si sarebbe recato presso la sua abitazione.

3.4. Contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche nonché alla corretta individuazione del momento consumativo del reato e alla conseguente determinazione della pena, considerato che le condotte furono in parte tenute nella vigenza della più favorevole disciplina sanzionatoria.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2. Ricorso di

Anche a prescindere dalla estrema genericità del motivo (la difesa non ha neppure dedotto per quale ragione sarebbe erronea la qualificazione giuridica dei fatti contestati e quale sarebbe stata quella corretta), va evidenziato che la Corte territoriale non ha esaminato la questione con specifico riguardo alla posizione di in quanto lo stesso e altri due imputati non ricorrenti avevano rinunciato "al motivo di gravame relativo alla dichiarazione della loro responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in rubrica".

Poiché l'effetto devolutivo dell'appello circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.), in presenza della rinuncia ad un motivo la relativa questione non è più devoluta alla Corte di appello, cui non spetta il compito di esaminare e motivare sul punto (Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, 262448; Sez. 2

n. 46053 del 21/11/2012, Lombardi, Rv. 255069; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269), né potrebbe farlo la Corte di legittimità, sulla base di una ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, costituendo *ius receptum* quello della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, pur se unilaterali (*ex plurimis* cfr. Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 nonché Sez. 2, n. 27926 del 12/04/2019, Barrino, Rv. 276728).

In un caso sovrapponibile a quello in esame si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale).

### 3. Ricorso di

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, in larga parte reiterativi delle deduzioni già svolte in sede di appello, disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni in diritto e con adeguata motivazione, immune dai vizi denunciati, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto, secondo la quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità»).

4. Sono prive di fondamento le doglianze riproposte con il primo motivo di ricorso.

4.1. La stessa difesa ha richiamato le conclusioni della psicologa clinica e psicoterapeuta, specializzata in criminologia forense, nominata consulente dal Pubblico Ministero, la quale ha accertato che non presentava una sintomatologia di tipo psichiatrico e non era affetto da disabilità intellettiva.

Pertanto, egli era "in grado di percepire e memorizzare gli avvenimenti, organizzandoli in una narrazione coerente di senso compiuto, mentre emergeva una sua fragilità emotiva, che lo induceva a rispondere alle situazioni complete, ritirandosi e considerando il pericolo in maniera amplificata, condizione emotiva che non inficiava i processi percettivi e cognitivi, che erano integri" (pag. 5).

Contrasta radicalmente con queste conclusioni l'affermazione difensiva secondo la quale [ ] sarebbe affetto da patologie che comportano "una evidente alterazione della realtà tanto da rendere il soggetto slegato e sconnesso con il mondo reale".

4.2. In ordine ai riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa, le circostanze indicate dal ricorrente non hanno rilievo ai fini della loro attendibilità: per due volte [ ] individuò in [ ], senza alcuna esitazione, il soggetto "meno fastidioso" che gli chiese denaro in più occasioni, agendo a volte da solo e a volte in gruppo.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (artt. 189 e 192, comma 1, cod. proc. pen.): l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce una manifestazione riprodotiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (v., ad es., Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Aouchini, Rv. 275548; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562).

Inoltre, l'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302; Sez. 1, n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885).

Priva di rilievo è altresì l'asserzione difensiva secondo la quale "le persone raffigurate nelle varie effigi non presentano caratteri omogenei o particolari simili", se solo si considera che neppure con riguardo all'atto tipico della ricognizione personale, la inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., relative alla partecipazione di persone il più possibile

somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, costituisce causa di nullità o inutilizzabilità dell'atto, come statuito anche da ultimo da questa Corte (Sez. 2, n. 35425 del 13/07/2022, Checcucci, Rv. 283537; in precedenza, in senso conforme, cfr., ad es., Sez. 2, n. 40081 del 04/07/2013, Bonanno, Rv. 257069; Sez. 6, n. 44595 del 08/10/2008, Piazza, Rv. 241655; Sez. 2 n. 38619 del 26/09/2007, Romano, Rv. 238166).

4.3. La difesa ha lamentato che in sostanza [ ] è stato ritenuto responsabile della estorsione in ragione non tanto della propria condotta atomisticamente considerata quanto perché essa, unitamente alle altre, ha dato origine a una condotta unitaria tale da integrare il delitto contestato.

A questa deduzione la Corte territoriale ha già risposto con corrette argomentazioni giuridiche (pagg. 10-11): in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi partecipa a un fatto criminoso non presuppone necessariamente un previo concerto o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui o la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente; è sufficiente, per contro, che l'apporto di chi coopera sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto, in quanto carattere decisivo riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 9/12/2014, dep. 2015, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; da ultimo v. Sez. 2, n. 34368 del 14/06/2022, Madonia, non mass.).

Ad esito di una incensurabile e insindacabile ricostruzione dei fatti, operata con una "doppia conforme", i giudici di merito hanno osservato che, alla luce delle attendibili dichiarazioni di A [ ], è risultato che [ ] era uno dei giovani che si recavano dalla persona offesa e gli chiedevano denaro minacciando anche di incendiargli la casa o il suo veicolo, rovistando fra le sue cose alla ricerca di soldi, del bancomat o di oro.

La Corte di appello ha ritenuto irrilevante il fatto che le minacce non fossero proferite personalmente da [ ], considerato che egli agiva in quel contesto e profittava anch'egli dello stato di soggezione in cui si trovava [ ], intimidito dai giovani che lo affrontavano in gran numero.

La motivazione della sentenza è tutt'altro che illogica o contraddittoria là dove, aderendo alle considerazioni del primo giudice, ha osservato che [ ], noto a [ ] quale componente del gruppo di estorsori, quando si presentava

da solo, non aveva neppure bisogno di rivolgergli nuove minacce, dato che "si giovava, consapevolmente, delle pregresse intimidazioni, che inducevano la memore vittima a pagare".

Va poi ricordato che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita e indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (cfr., ad es., Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Zaccardi, Rv. 282521; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261553; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797).

5. E' manifestamente infondato anche il motivo inerente alla sussistenza delle circostanze aggravanti del fatto commesso con minaccia da più persone riunite in luogo di privata dimora (art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3-bis, cod. pen.), che discende dalla richiamata ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito: - ha ricordato la Corte di appello - "ha reiteratamente dichiarato che il [redacted] agiva tanto in gruppo quanto da solo" e che "gli autori dell'estorsione venivano a trovarlo a casa, anche in gruppi, azionavano il campanello e vi si introducevano alla ricerca di denaro, oro o del bancomat", mentre "in altre occasioni lo attendevano vicino casa, specie il giorno del ritiro della pensione" e "in altre ancora lo incontravano per strada accerchiandolo".

Evidentemente a queste ultime situazioni facevano riferimento le dichiarazioni dei vicini di casa, riportate dalla difesa per brevissimi estratti, in violazione peraltro del principio di autosufficienza del ricorso, valido anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432).

6. Anche il motivo relativo all'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sconta la mancata considerazione della concezione unitaria del concorso di persone nel reato, recepita nel codice penale vigente, che non integra affatto "una sorta di responsabilità penale di gruppo", come paventato dalla difesa.

Correttamente la sentenza impugnata ha escluso il riconoscimento di detta circostanza, richiamando il principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 4, cod. pen., nei delitti di rapina ed estorsione non è sufficiente che il bene

mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, stante la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che l'attenuante va riconosciuta solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363).

7. Anche l'ultimo motivo è privo di ogni fondamento.

Quanto all'applicazione della legge penale vigente al momento del fatto, la difesa ha argomentato facendo riferimento al reato permanente, non pertinente nel caso di specie, poiché si è in presenza di un reato continuato, consumato pacificamente anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha aumentato il minimo della pena edittale per l'estorsione aggravata.

Pertanto, la pena base per il delitto di estorsione è stata fissata, quanto a quella detentiva, nel nuovo minimo edittale di sette anni di reclusione, prima del modesto aumento per la continuazione.

E' incensurabile la decisione della Corte di appello anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche, motivato con riferimento alla gravità del fatto e all'assenza di elementi positivi, non indicati neppure nel ricorso.

Va ribadito che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610).

8. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.




**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 novembre 2022.

Il Consigliere estensore  
Piero Messini D'Agostini



Il Presidente  
Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 29 NOV. 2022



CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

